

# Legge federale sulla protezione dell'ambiente

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

## Modifica del 22 marzo 2013

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 13 agosto 2012<sup>1</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del 14 novembre 2012<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 7 ottobre 1983<sup>3</sup> sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

*Art. 32d<sup>bis</sup>*            Garanzia della copertura dei costi

<sup>1</sup> L'autorità può esigere che il responsabile garantisca in forma adeguata la copertura della sua parte presumibile di costi per l'esame, la sorveglianza e il risanamento se da un sito inquinato sono prevedibili effetti dannosi o molesti.

<sup>2</sup> L'ammontare della garanzia è fissato tenendo conto in particolare dell'estensione, del tipo e della gravità dell'inquinamento. Esso viene adeguato quando il miglioramento dello stato delle conoscenze lo giustifica.

<sup>3</sup> L'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell'autorizzazione dell'autorità. L'autorizzazione è accordata se:

- a. non sono prevedibili effetti dannosi o molesti dal sito;
- b. la copertura dei costi dei provvedimenti previsti è garantita; o
- c. sussiste un interesse pubblico preponderante all'alienazione o alla divisione.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale può far menzionare nel Registro fondiario che il sito in questione è iscritto nel catasto.

1    FF 2012 8255

2    FF 2012 8267

3    RS 814.01

## II

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013

Il presidente: Filippo Lombardi  
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 22 marzo 2013

La presidente: Maya Graf  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

*Referendum ed entrata in vigore*

- <sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 13 luglio 2013.<sup>4</sup>
- <sup>2</sup> La presente legge entra in vigore come segue:<sup>5</sup>
  - a. l'articolo 32<sup>d</sup>bis capoversi 1 e 2, il 1° novembre 2013;
  - b. l'articolo 32<sup>d</sup>bis capoversi 3 e 4, il 1° luglio 2014.

13 settembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>4</sup> FF **2013** 2179

<sup>5</sup> Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 5 set. 2013.